REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII Fallimentare

R.G. n. 8/2026

Il Giudice designato

Ha pronunciato il seguente

DECRETO DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE EX ART. 283 CCII

Nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato promosso da ACQUAVIVA Daniela, coadiuvata dall'OCC Dott. Federico Rosio, la Sig.ra Acquaviva ha richiesto la concessione del beneficio della "esdebitazione del debitore incapiente" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 CCII.
Premesso che:
- in data 7/5/2026 il Dott. Rosio accettava, quale gestore della crisi, l'incarico di OCC per la procedura in esame;
- in data 13/4/2026 la Sig.ra Acquaviva chiedeva di essere ammesso alla procedura di esdebitazione ex art. 283 CCII;

Rilevato che il debitore non è soggetto ad altra procedura concorsuale, né ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27.01.2012 n. 3.

Constatato che sono stati allegati alla domanda l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'indicazione delle entrate derivanti dalla attività di lavoro autonomo; unitamente alla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi avente ad oggetto l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti

Firmato Da: CRISTINA TABACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a2c4953fe46e1c40e184ddab67cc45d

impugnati dai creditori nonché la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Rilevato che, come risultante dalla relazione dell'OCC, l'indebitamento complessivo è pari a 233.680,28 euro. Qui di seguito il dettaglio della situazione debitoria:

Descrizione	Importo in via chirografaria	Osservazioni	PEC
Hoist Italia S.r.l.	€ 228.537,68	Chirografario - Solidale tra i coniugi n. 3 posizioni (cessione crediti da BNL)	hoistitaliasrl@legalmail.it
AdER	€ 181,60	Cartella n. 04820160011464325000 - Personale	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Tribunale di Genova	€ 4.961,00	Procedura esecutiva RG 225/2025 – Solidale tra i coniugi	prot.tribunale.genova@giustiziacert.it
Totale	**€ 233.680,28**		

Accertato sulla base dei documenti e della relazione dell'OCC che l'indebitamento della Sig.ra Acquaviva non è conseguenza di un comportamento colposo e/o doloso in danno dei creditori. L'esposizione debitoria origina da un mutuo ipotecario contratto con BNL al fine dell'acquisto della prima casa e dal connesso finanziamento destinato al pagamento della polizza assicurativa richiesta dalla banca mutuante. Tali obbligazioni sono divenute insostenibili a seguito della contrazione della capacità reddituale della coppia, in conseguenza del periodo di cassa integrazione del convivente Sig. Briseda e della perdita di occupazione della Sig.ra Acquaviva.
Si evidenzia, inoltre, che la passività più consistente (relativa al mutuo ipotecario contratto con BNL e il connesso finanziamento per il pagamento della polizza) è sorta in epoca risalente. In capo alla Sig.ra Acquaviva risulta, inoltre, un debito erariale esiguo, nel complesso di 181,60 euro, oltre alle spese della procedura esecutiva aperta dal cessionario di BNL rispetto al credito nato dal suddetto mutuo ipotecario.

Appurato che dal casellario giudiziale non c'è evidenza di carichi pendenti in capo ai debitori e dai documenti allegati alla domanda si evince che la situazione debitoria non risulta essere stata colpevolmente aggravata negli anni successivi.

Firmato Da: CRISTINA TABACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a2c4953fe46e1c40e184ddab67cc45d

La Sig.ra Acquaviva ha ricominciato di recente a lavorare, producendo un reddito già di per sé insufficiente per fare fronte alle ordinarie esigenze del nucleo familiare (di cui, infatti, in misura prevalente si fa carico il Sig. Briseda), ma che risulta ancor più inadeguato a ripianare l'esposizione debitoria derivante dal suddetto mutuo e dalle operazioni ad esso connesse. Nella relazione particolareggiata, l'organismo di composizione della crisi ha confermato che "*l'incapacità dei coniugi di adempiere le obbligazioni assunte non deriva dalla volontà di sottrarsi ai propri impegni, bensì dalla strutturale e manifesta sproporzione tra le risorse effettivamente disponibili, quasi integralmente assorbite dalle esigenze primarie del nucleo, e l'ammontare del passivo, formatosi in misura prevalente per il debito residuato dal mutuo abitativo in seguito alla vendita forzata dell'immobile*". Evidenzia, ancora, l'OCC che "*a fronte di un reddito annuo di euro 5.795,93, le spese di mantenimento imputabili al ricorrente in proporzione al reddito familiare ammontano a euro 5.332,53. Ne deriva un reddito residuo annuo di appena euro 463,40, corrispondente a euro 38,62 mensili*".

Emerge, da un lato, che l'indebitamento risulta oltre cento volte superiore al residuo annuo disponibile. Tale situazione reddituale consente, dall'altro lato, di ritenere pienamente integrata l'ipotesi di cui all'art. 283 comma 2 CCII; come nuovamente chiarito dall'OCC, il suddetto residuo risulta *"inferiore di euro 16.259,74 rispetto alla soglia annua di euro 16.723,14*", determinata assumendo l'assegno sociale annuo 2026, aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE di 1,57 relativo al nucleo familiare composto da due persone. Il possesso di un reddito non esclude, pertanto, la condizione di incapienza, poiché, una volta dedotto quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, l'importo residuo si colloca ampiamente al di sotto del limite previsto dall'art. 283, comma 2, CCII.

Sul piano patrimoniale, la situazione risulta ancora più problematica, tenuto conto che, come confermato dalla relazione dell'OCC, non risultano beni immobili, partecipazioni societarie, crediti né ulteriori cespiti prontamente liquidabili. Dalla relazione dell'OCC emerge, inoltre, che la liquidità risultante dai conti correnti intestati alla Sig.ra Acquaviva ammonta complessivamente a euro 990,20, disponibilità che, come affermato nella domanda di esdebitazione, risulta impiegata per il soddisfacimento dei primari bisogni del nucleo familiare.

Non vi è pertanto alcuna utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, da offrire ai creditori.

L' OCC, nel valutare la completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente, ha dato giudizio positivo per le ragioni sopra riportate.

Firmato Da: CRISTINA TABACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a2c4953fe46e1c40e184ddab67cc45d

Verificata la veridicità dei dati espositi nella domanda di esdebitazione nonché l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, l'organismo di composizione ha attestato come veritiera la situazione complessiva attiva e passiva della ricorrente.

P.Q.M.

DICHIARA

Definitivamente inesigibili nei confronti della debitrice ACQUAVIVA Daniela i debiti maturati indicati in ricorso

ORDINA

Alla debitrice Acquaviva Daniela, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere entro il **31 ottobre del 2027** e poi per il 2028 e 2029 entro la stessa data, le dichiarazioni scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto o dall'ultima dichiarazione, (sia positiva che negativa) e di depositarla a mani dell'OCC, **il quale dovrà ogni anno accompagnare la relazione** con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori, ai sensi dell'art. 283 I comma CCII;

All'OCC di comunicare il presente decreto ai creditori ai sensi dell'art. 283 co. 8 CCII.

Così deciso in Genova, in data 21/10/2026

Il giudice delegato
Dott.ssa Cristina Tabacchi

Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in tirocinio dott. Andrea Piccaluga

Firmato Da: CRISTINA TABACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a2c4953fe46e1c40e184ddab67cc45d